



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 57 / 2020

OGGETTO: DITTA ALBERIO S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CIRIMIDO, VIA STRADA DI MEZZO N. 69. MODIFICA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.23/A/ECO DEL 28/03/2012 E SMI RILASCIATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 e successivi Regolamenti attuativi;
- Il Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 e s.m.i. e successivi Regolamenti attuativi;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- la D.G.R. n. 3934 del 6 agosto 2012;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 23/A/ECO del 28/03/2012, e successive modifiche, di questa Provincia con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta Alberio S.p.A. con sede legale e impianto in comune di Cirimido, via Strada di mezzo n. 69;

VISTE le modifiche apportate alla normativa nazionale dal D.M. n.123 del 19 maggio 2016 *“Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del*

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

VISTE le modifiche apportate alla normativa in materia di impianti di combustione a livello comunitario (Direttiva 2015/2193), nazionale (D.Lgs 183/2017) e regionale (DGR 3934/2012);

RICHIAMATA la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di modifica dell'AIA di cui alla nota provinciale prot. 39879 del 18/10/2019;

VALUTATE le precisazioni e le considerazioni espresse dall'Azienda di cui trattasi, pervenute via PEC con nota del 25/10/2019 acquisita agli atti provinciali con prot.41903 del 04/11/2019, in riscontro alla richiesta formulata da questo Settore contestualmente all'avvio del procedimento;

PRESO ATTO della richiesta formulata da ATS Insubria con nota prot.n.118739 del 28/11/2019, così come integrata con nota prot.n.8593 del 27/01/2020;

DATO ATTO CHE, a seguito degli approfondimenti svolti con i competenti uffici della D.G. Ambiente e Clima della Regione Lombardia, che hanno espresso le loro considerazioni sul caso specifico con nota n. T1.2019.0057316 del 19/12/2019, le disposizioni di cui alla DGR 3934/2012 non si ritengono automaticamente applicabili alla fattispecie per le seguenti motivazioni:

- i generatori assolvono alla duplice funzione di produzione di energia termica e trattamento degli effluenti gassosi provenienti dal processo produttivo;
- i generatori sono tecnicamente connessi alle linee produttive tramite un sistema di controllo automatico (PLC) che ne regola il funzionamento.

TENUTO CONTO, in ogni modo, degli strumenti di programmazione e pianificazione ambientale e le connesse norme di qualità ambientali, e in particolare delle misure previste dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) e dalla DGR 2605/2011, relativa alla zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- sulla base degli approfondimenti svolti, condividendo le valutazioni espresse dai competenti uffici regionali, si ritiene che la configurazione impiantistica dei generatori di energia in uso presso l'Azienda sia tale da far ricadere i medesimi nell'ambito della fattispecie prevista al secondo punto del paragrafo 1.2.2 "esclusioni" della DGR 3934/2012; di conseguenza viene stralciata dall'allegato tecnico la prescrizione relativa all'obbligo di adeguamento degli impianti di produzione di energia ai disposti della suddetta DGR;
- considerate le peculiarità impiantistiche dei generatori di calore e del processo produttivo, del contesto ambientale locale con particolare riferimento alla qualità dell'aria, si confermano i limiti già stabiliti nella vigente AIA per le emissioni E1 e E2, che potranno essere eventualmente aggiornati in fase di riesame sulla base delle BAT conclusioni che saranno emanate per il settore specifico;
- il quadro prescrittivo dell'allegato tecnico viene aggiornato per quanto concerne gli aspetti inerenti l'esercizio dei generatori di vapore ai requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.lgs 152/06 s.m.i. Parte II Sez.4 "*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*", da applicarsi in caso di utilizzo di grasso animale come combustibile;
- la descrizione delle modifiche apportate d'ufficio all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'installazione e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n. 23/A/ECO del 28/03/2012 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per modifica d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Cirimido, via Strada di Mezzo n. 69 gestito dalla Società Alberio S.p.A. e con medesima sede legale, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel PD n.23/A/ECO del 28/03/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DA' ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 28/01/2020

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento dirigenziale n.23/A/ECO del 28/03/2012 e smi rilasciato dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi del titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Ditta: ALBERIO SPA
Sede legale e impianto: Comune di Cirimido, via Strada di Mezzo 69

1. Descrizione delle modifiche

Le modifiche apportate d'ufficio consistono in:

1. adeguamento del quadro prescrittivo per quanto concerne gli aspetti inerenti l'esercizio dei generatori di vapore ai requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.lgs 152/06 s.m.i. Parte II Sez.4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo";
2. stralcio della prescrizione relativa all'obbligo di adeguamento degli impianti di produzione di energia ai disposti della DGR 3934/2012.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.23/A/ECO del 28/3/2012 e s.m.i..

Si riportano di seguito solo le parti modificate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

2.1 Il paragrafo E.1 "Aria" è modificato come segue:

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA	DURATA	INQUINANTI	VALORI LIMITE*
	Sigla	Descrizione				
E3	M3	aria ambiente a bassa concentrazione dai locali di produzione e stoccaggio	120.000 Nm ³ /h	24	NH ₃	5
					S	1
					N	10
					COT	30
E1	M1	Generatore di vapore	24.000 Nm ³ /h	24	NO _x	450
					SO _x	1700
					PTS	50
					CO	100
E2	M2	Generatore di vapore	24.000 Nm ³ /h	24	COT (con FID)	50
					NO _x	450
					SO _x	1700
					PTS	50
					CO	100
COT (con FID)	50					

* Per i generatori di vapore i limiti sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e a una percentuale di Ossigeno libero pari al 3%.

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera



Le emissioni E4a e E4b, associate all'attività di saldatura, sono da considerarsi scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (*"Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, l'attività di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo."* Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 30).

I torrini posti sulla copertura del reparto farine non sono soggetti a limiti in quanto sfati esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art.272 comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi).

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni
4. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15° K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove

- E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge
E_m = Concentrazione misurata
O_m = Tenore di ossigeno misurato
O = Tenore di ossigeno di riferimento

6. **In caso di utilizzo di grasso animale colato come combustibile per i generatori di vapore, il Gestore dovrà eseguire delle analisi, con le modalità sopra indicate, per la verifica del rispetto dei limiti.**

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

7. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (come definite al punto e dell'art. 268 del D.Lgs 152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione.
8. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni



stesse, sia garantendo una buona depressione con ricambi d'aria per ogni singolo ambiente pari ad almeno 3 volumi/ora. Le uniche emissioni non captate sono quelle dei torrini posti sulla copertura del reparto farine.

9. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

10. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
11. Gli impianti M1 e M2, utilizzati come sistemi di abbattimento, dovranno garantire un tempo di permanenza degli incondensabili in camera di combustione non inferiore a 0,6 secondi come richiesto dalla normativa vigente.
12. Per il controllo di combustione, devono essere installati, per impianti di potenzialità superiore a 6 MW, analizzatori in continuo dell'O₂ libero nei fumi e del CO. Agli analizzatori, deve essere collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

E.1.4 Prescrizioni generali

13. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs 152/06.
14. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione,



risponde alle norme vigenti" (art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71). Nel caso in cui ciò non avvenga, il refluo dovrà essere smaltito come rifiuto associandolo a specifico codice CER previa caratterizzazione dello stesso prima del primo smaltimento.

15. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l'Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
16. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
17. Qualora siano presenti aree adibite a operazioni di saldatura, queste dovranno essere presidiate da idonei sistemi di aspirazione e convogliamento all'esterno. Dovranno essere rispettati i limiti di cui all'Allegato n.30 alla D.G.R. 2663 del 15/12/2000.
18. L'utilizzo del condotto che dalla centrale termica porta allo scrubber deve essere rilevato e registrato in modo automatico al fine di monitorarne il funzionamento nel tempo. Inoltre l'azienda dovrà annotare su un registro la data, l'ora, la motivazione dell'invio allo scrubber dell'aria, il tempo complessivo di utilizzo e la portata relativa in casi diversi dallo spegnimento della caldaia.
19. Il gestore deve adottare opportune modalità operative per ridurre l'emissione di polveri e sostanze odorigene durante le operazioni di carico delle farine in container, riducendo il più possibile il tempo di apertura dei portoni. Porte e portoni non direttamente connessi al transito dei veicoli dovranno essere dotati di dispositivi automatici di chiusura dopo il transito.
20. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
21. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità.

E.1.5 Messa in esercizio emissioni nuove o oggetto di modifica

22. Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, Comune e ARPA). Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
23. Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per



la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

- 24 Entro 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
 - gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 25 Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità e la frequenza riportate nel Piano di Monitoraggio.
- 26 L'utilizzo del grasso animale come combustibile è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., parte II, sez.4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo", di seguito richiamate:
- il grasso di origine animale deve essere qualificato dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato;
 - siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
 - il materiale rispetti i valori limite previsti dalla seguente tabella:

Tabella E.6 – Proprietà chimico-fisiche del grasso di origine animale ai fini del suo utilizzo come combustibile

Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodi di prova
Densità a 15°C	Kg/m ³	850-970	ISO 6883
Densità a 60°C	Kg/m ³	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	cST	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	% m/m	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	% m/m	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	mg/Kg	Max. 1.500	ISO 10307-1
P.C.I.	Mj/Kg	Min. 33	ASTM-D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	H	Min. 4	ISO 6886



Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodi di prova
Residuo carbonioso	% m/m	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTM-D 664
Zolfo	mg/Kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/Kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburici (Esano)	mg/Kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832

LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato

- l'alimentazione del combustibile deve essere automatica.

2.2 Al paragrafo E.6 “Ulteriori prescrizioni” è inserita la seguente prescrizione:

A riscontro delle valutazioni espresse da ATS con nota prot.n.118739 del 28/11/2019, così come integrata con nota prot.n.8593 del 27/01/2020, il Gestore dovrà predisporre una relazione sanitaria che valuti l'impatto odorigeno e sanitario dei prodotti di combustione sulla popolazione riferita a tutti i possibili scenari di riferimento (combustione di olio e combustione di grasso) sia in caso di ordinaria attività che di possibili eventi incidentali. Modalità, tempistiche e contenuti della relazione dovranno essere concordati direttamente con i competenti Uffici ATS **entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto da parte del SUAP.